

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA

*Regolamento dei criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici IN FAVORE DI
INIZIATIVE MERITEVOLI*

(art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine del 26.01.2021

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e aree di intervento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, a soggetti pubblici e privati ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.

2. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia (di seguito anche "l'Ordine") può sostenere iniziative in via alternativa o cumulativa e in ogni caso su richiesta preventiva dell'interessato, quali il patrocinio e/o l'erogazione di un contributo economico nei seguenti ambiti:

- a) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal regolamento sulla formazione continua;
- b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, sono ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità;
- c) iniziative culturali, sportive o filantropiche che, per tematica coinvolta, rilevanza culturale e/o finalità di sensibilizzazione sociale, siano ritenute di interesse per l'Ordine.

3. Sono escluse dalla concessione del patrocinio e del contributo economico dell'Ordine le iniziative che:

- a) hanno finalità di pubblicità o promozione commerciale;
- b) sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito, o anche solo riconducibili ad aree o esponenti politici;
- c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale dell'Ordine;
- d) sono organizzate da soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ordine o delle sue Fondazioni.

Art. 2 – Presentazione delle richieste

1. La richiesta è presentata all'Ordine almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce.

2. Nella richiesta è specificato, con riguardo alla iniziativa, quanto segue:

- a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata, etc.);
- b) la dettagliata descrizione e gli obiettivi perseguiti;
- c) se evento a partecipazione gratuita o a pagamento;
- d) le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad es. avvocati, praticanti, operatori giudiziari, pubblici amministratori, cittadinanza, ecc.);
- e) nel caso di evento formativo accreditato a norma di legge e di regolamento, l'ente accreditante e i crediti riconosciuti, i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere;
- f) qualora siano previsti contributi economici esterni, anche sotto forma di sponsorizzazione, i riferimenti degli enti erogatori/sponsor e l'ammontare dei contributi esterni ottenuti o attesi;
- g) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero dei partecipanti;
- h) la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa.

3. Il richiedente attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite e dei documenti presentati.

4. La richiesta di contributo economico, oltre alle informazioni di cui al punto 2, deve essere completata con:

a) un dettagliato piano economico-finanziario dell'iniziativa, in cui sono distintamente indicati anche gli eventuali contributi/sponsorizzazioni richiesti ad altri soggetti;

b) la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a vincolare il contributo alle finalità per le quali è stato richiesto.

5. Il richiedente è tenuto a informare il Consiglio dell'Ordine degli ulteriori contributi/sponsorizzazioni ottenuti o attesi successivamente alla presentazione della domanda. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine le informazioni di cui al punto 2, lett. e) del presente articolo, nel caso di evento formativo accreditato successivamente alla presentazione della domanda.

6. Il Consiglio dell'Ordine può in ogni tempo effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo del soggetto richiedente o la presentazione sintetica del soggetto richiedente e delle finalità che lo stesso si propone.

Art. 3 – Concessione e spendita del patrocinio: criteri e modalità.

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a far uso del nome e del logo del Consiglio dell'Ordine attraverso l'espressa indicazione, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura "con il patrocinio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia".

2. Salva la concessione del contributo economico a norma del presente regolamento, la concessione del patrocinio non comporta ulteriori oneri o contribuzioni a carico del Consiglio dell'Ordine.

3. La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio e all'immagine del Consiglio dell'Ordine.

4. È obbligo per il richiedente:

a) utilizzare il logo trasmesso dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine con la delibera di concessione del patrocinio;

b) far pervenire al Consiglio dell'Ordine, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, altro materiale divulgativo) circa la modalità di spendita del patrocinio e di utilizzo del logo.

5. Il patrocinio è revocato:

a) se il richiedente, in sede di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, non produce la documentazione o le informazioni richieste;

b) se il patrocinio e il logo del Consiglio dell'Ordine sono stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata deliberata la concessione;

c) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del patrocinio o allegato alla stessa risulta non veritiero.

Art. 4 – Concessione ed erogazione del contributo economico: criteri e modalità.

1. I contributi economici possono essere concessi dal CONSIGLIO DELL'ORDINE nei limiti dell'accantonamento annuale indicato nella relativa posta di bilancio preventivo.

2. Il contributo economico può essere concesso esclusivamente per le iniziative, senza fini di lucro, individuate ai sensi dell'articolo 2.

3. Ai fini della concessione del contributo economico il CONSIGLIO DELL'ORDINE tiene conto, in ordine di rilevanza, dei seguenti criteri:

a) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;

b) interesse forense all'iniziativa;

c) numero dei partecipanti previsti;

d) diffusione della notizia relativa all'iniziativa;

e) assunzione parziale o totale dei costi da parte dell'organizzatore dell'iniziativa.

4. La concessione del contributo economico comporta l'onere per il richiedente di indicare, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, la dicitura “con il contributo economico dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia” accompagnata dal logo del CONSIGLIO DELL'ORDINE e di adempiere, con riferimento all'utilizzo del logo, a quanto previsto all'articolo 4, punti 3 e 4.

5. La previsione a carico dei partecipanti di oneri economici deve riferirsi esclusivamente al rimborso delle spese organizzative dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo economico.

6. Il contributo economico è concesso dal CONSIGLIO DELL'ORDINE per un importo non superiore alla metà del risultato passivo previsto per l'iniziativa e attestato dal piano economico-finanziario presentato nell'istanza.

7. L'erogazione del contributo economico avviene, previa presentazione del rendiconto finale redatto secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato 2), in misura non superiore al risultato passivo risultante dal rendiconto finale stesso e, comunque, in misura non superiore all'importo indicato nella delibera di concessione. Il CONSIGLIO DELL'ORDINE può richiedere la documentazione a supporto delle voci di spesa iscritte nel rendiconto finale, che deve essere conservata in originale dal richiedente per almeno 3 anni.

8. Il contributo economico è revocato:

a) se l'erogazione non è avvenuta nel termine di 12 mesi dalla delibera di concessione a causa della mancata presentazione del rendiconto finale o di altro fatto imputabile al richiedente;

b) se il richiedente, in sede di controllo delle voci iscritte nel rendiconto finale, non produce la documentazione o le informazioni richieste dal CONSIGLIO DELL'ORDINE;

c) se il contributo economico è destinato ad essere utilizzato o, se già erogato, è stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato erogato;

d) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del contributo economico o allegato alla stessa risulta non veritiero.

Art. 5 – Responsabilità

1. La concessione del patrocinio e/o del contributo economico non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del CONSIGLIO DELL'ORDINE che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

Art. 6 – Pubblicità

1. Tutti i provvedimenti di concessione oggetto del presente regolamento vengono pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" a norma di legge.

CAPO II NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 7 – Entrata in vigore e pubblicizzazione del regolamento

1 – Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione ed affissione presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia. Della sua adozione e dei suoi contenuti fondamentali è data ampia notizia e diffusione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" a norma di legge.